



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV – Relazioni sindacali

Roma, *data protocollo*

**FP/CGIL
CISL/FP
UIL/PA
CONFINTESA FP
CONFSAL/UNSA
FLP
USB PI**

OGGETTO: Schema di regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (“Regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’Interno”). ID MONITOR 6131.

Per informazione di codeste Organizzazioni Sindacali, si trasmette la documentata nota n. 14472 del 8 agosto 2025, pervenuta dall’Ufficio II - Studi e legislazione di questo Dipartimento, riguardante l’oggetto.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO

Zinno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio II - Studi e Legislazione

Roma, data del protocollo

ALL'UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI
politichepersonale.relationisindacali@pec.interno.it

SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 ("Regolamento di organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno").
ID MONITOR 6131.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inserito tra i provvedimenti oggetto di monitoraggio ai fini dell'attuazione del programma di Governo lo schema di regolamento indicato in oggetto, attuativo dell'articolo 15-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.

Per un celere prosieguo del relativo *iter* di adozione, si trasmette dunque lo schema anzidetto, corredato delle pertinenti relazioni, illustrativa e tecnica, così da ottemperare all'obbligo d'informativa alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, gravante sulle proposte di modifica dei regolamenti di organizzazione delle Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con separata missiva la documentazione anzidetta verrà trasmessa, per gli adempimenti di competenza, anche al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Si ringrazia e si resta in attesa di cortese riscontro ad adempimento effettuato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Corritore

P. Corritore

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente “Regolamento recante modifiche al regolamento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, recante l’organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno”.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’articolo 17, comma 4-*bis*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”, e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante “Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122, e, in particolare, l’articolo 7, commi 31-*ter* e 31-*sexies*,

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l’articolo 10;

Visto il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, gli articoli 1, 15 e 19, comma 3;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, gli articoli 1, comma 5; 23, comma 6; e 25;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 34;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, e l’articolo 15-sexies, comma 3;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 833;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e, in particolare, l’articolo 5, comma 1;

Visto il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, e, in particolare, l’articolo 3, comma 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente “Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 231, concernente “Regolamento recante modifiche al regolamento recante l’organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78”, e, in particolare, la tabella A;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 179, concernente “Regolamento recante modifiche al regolamento recante l’organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78”;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 29 gennaio 2019, recante l’individuazione degli incarichi dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 21 febbraio 2019, recante la graduazione degli incarichi di funzione dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 14 giugno 2024, che ripartisce la dotazione organica del personale di livello non dirigenziale dell’Amministrazione civile dell’interno all’interno delle aree funzionali degli operatori, degli assistenti e dei funzionari, in base alle famiglie professionali individuate dal Contratto collettivo integrativo del personale dell’Amministrazione civile dell’interno, sottoscritto l’11 ottobre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 17 dicembre 2024, con il quale, nell’ambito degli Uffici centrali e periferici del Ministero dell’interno, sono stati individuati: i posti di funzione di livello

dirigenziale non generale da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti; i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai dirigenti di seconda fascia dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'Interno, nonché la graduazione degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 marzo 2025, che stabilisce, nell'ambito degli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, la graduazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale conferiti ai viceprefetti a ai viceprefetti aggiunti;

Informate le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

ART. 1

*(Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 giugno 2019, n. 78)*

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) Direzione centrale per la difesa civile e le attività di protezione civile: raccordo interistituzionale e interfunzionale delle attività di difesa civile, nel quadro delle iniziative di gestione delle crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e in relazione agli impegni della Nazione in ambito internazionale; relazioni internazionali e rapporti con i Comitati ed organismi costituiti in ambito internazionale, in particolare NATO, ed eurounitario; pianificazione di difesa civile e cooperazione civile-militare; raccolta e analisi dei dati nazionali della rete di allarme nucleare e radiologico; programmazione, organizzazione ed attuazione di esercitazioni, nazionali e internazionali, in materia di difesa civile; gestione della struttura protetta denominata centrale DC75; segreteria della Commissione interministeriale tecnica della difesa civile (CITDC); trattamento e tenuta della documentazione classificata del Dipartimento; indirizzo alle Prefetture-UTG sulle iniziative di raccordo istituzionale in materia di difesa civile; indirizzo alle Prefetture-UTG sulle iniziative di protezione civile, in raccordo istituzionale con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; cura dei rapporti interistituzionali in

materia di protezione civile, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante la promozione e lo sviluppo di progetti finalizzati; supporto tecnico-giuridico e consulenza alle Prefetture-UTG in materia di difesa civile e di protezione civile in raccordo con le altre articolazioni dipartimentali interessate; supporto alle Prefetture per l'allestimento e l'implementazione delle sale operative integrate di difesa civile e di protezione civile; pianificazione, organizzazione e coordinamento dei Centri assistenziali di pronto intervento;”;

b) la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

“f) Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, i beni e le risorse strumentali: pianificazione degli appalti pubblici in materia di servizi, forniture e lavori afferenti alle sedi e agli alloggi di servizio, programmazione dei lavori e degli investimenti, progettazione tecnico-amministrativa, manutenzione ordinaria, straordinaria ed efficientamento energetico delle sedi di servizio, gestione, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie; centrale di committenza per gli acquisti di competenza del Dipartimento, in raccordo con le altre Direzioni centrali e per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie nel caso di acquisti di competenza della Direzione; sviluppo, coordinamento ed indirizzo delle attività di innovazione tecnologica e di sostenibilità ambientale di sedi e mezzi; predisposizione degli atti relativi alle acquisizioni, alle permuta e alle locazioni di beni immobili, nonché degli accordi quadro a supporto delle stazioni appaltanti del Corpo nazionale; indirizzo, consulenza e assistenza alle stazioni appaltanti; partecipazione all'attività dei Comitati tecnici in materia di normazione, nazionale e comunitaria;

f-bis) Direzione centrale per la digitalizzazione, le telecomunicazioni e la sicurezza cibernetica: indirizzo, pianificazione, progettazione, gestione e sicurezza cibernetica dei servizi digitali, di connettività e di telecomunicazione del Dipartimento, pianificazione degli appalti pubblici relativi alle materie di competenza, programmazione degli investimenti, progettazione tecnico-amministrativa, gestione, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie; procedure di acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione centrale in accordo con la centrale di committenza dipartimentale; predisposizione degli accordi di progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle infrastrutture informatiche e controllo della sicurezza informatica delle reti e dei sistemi informativi del Dipartimento; sviluppo, coordinamento e gestione del servizio delle telecomunicazioni.”.

2. All'articolo 6, comma 4, dopo la lettera “f” è inserita la lettera “, f-bis”.

ART. 2

(Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

11 giugno 2019, n. 78)

1. Al comma 1, lettera a), le parole da “con particolare riferimento” alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo e al riconoscimento delle persone giuridiche; conferimento di onorificenze al valore e al merito civile;”.

ARTICOLO 3

(Modifiche alla Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78)

1. La Tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.
2. La dotazione organica del personale appartenente alla carriera prefettizia è stabilita nella Tabella B, allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

ARTICOLO 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), e comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'attuazione, si provvede con successivi decreti ministeriali, da adottare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. La decadenza dagli incarichi di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente decreto si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale e non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero sulla base dei decreti di cui al comma 1, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale.
4. Dall'attuazione del presente decreto non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Ministero dell'interno**Dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile¹**

Qualifiche dirigenziali area delle funzioni centrali	Dotazione organica
--	--------------------

Dirigenti prima fascia 7

Dirigenti seconda fascia 195²

TOTALE 202³

Aree funzionali	Dotazione organica
-----------------	--------------------

Area delle elevate professionalità 10

Area dei funzionari 8.763

Area degli assistenti 11.045

Area degli operatori 1.022

TOTALE 20.840

Sezione ad esaurimento del personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale

Dirigenti seconda fascia 4

Area dei funzionari 48

Area degli assistenti 63

TOTALE 115

¹ La dotazione organica del personale appartenente alla carriera prefettizia è stabilita nella Tabella B, allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

² A decorrere dal 1° ottobre 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72.

³ A decorrere dal 1° ottobre 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nell'ottica della semplificazione e accelerazione delle procedure di riorganizzazione della struttura amministrativa, ha concesso la facoltà, fino al 31 dicembre 2025, di apportare modifiche al regolamento di organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, avvalendosi del più agile strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei ministri (anziché, come previsto dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di quello del decreto del Presidente della Repubblica).

Il regolamento che si va ad illustrare, redatto sulla scorta delle indicazioni fornite dai Dipartimenti ministeriali coinvolti e trasmesso per la previa informazione alle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale interessato, incide su talune disposizioni del d.P.C.m. n. 78/2019 e, in particolare, sugli articoli 6 e 7, nel contempo sostituendo la Tabella A allegata al cennato d.P.C.m., così da "allinearla" alle modifiche normative *medio tempore* intervenute.

In particolare, con l'**articolo 1** vengono apportate modifiche all'articolo 6 del d.P.C.m. n. 78/2019, con specifico riguardo agli assetti ordinamentali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Nel dettaglio, con il **comma 1, lett. a)**, si apportano modifiche alle attribuzioni della Direzione centrale per la difesa civile e le attività di protezione civile, con riguardo alle cui competenze è stato soppresso il riferimento al raccordo delle prefetture-UtG e dei corrispondenti Uffici delle Amministrazioni dello Stato, atteso che la predetta Direzione centrale svolge una funzione di più ampio respiro, quale il raccordo interistituzionale e interfunzionale nel quadro delle iniziative di gestione delle crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e in relazione agli impegni della Nazione in ambito internazionale.

Inoltre, in un'ottica di semplificazione delle funzioni in materia di protezione civile, sono state ridefinite le competenze in maniera più generale, eliminando i riferimenti ad attività di dettaglio – che per la loro specificità saranno declinate nel decreto ministeriale di definizione dei posti di funzione dirigenziale – quale quella di "*ausilio alle prefetture nelle attività di predisposizione delle pianificazioni di protezione civile di competenza*", che è già ricompresa nella più ampia formula "*supporto tecnico-giuridico e consulenza alle prefetture in materia di protezione civile*".

Con l'**articolo 1, comma 1, lett. b)**, in considerazione delle sempre crescenti sfide poste dalla continua evoluzione tecnologica, si provvede a dare spazio all'interno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile a soluzioni digitali, che postulano assetti gestionali più performanti in settori di attività istituzionale viepiù strategici.

In tale contesto, si è, anzitutto, ritenuto necessario rafforzare il governo, il coordinamento e l'ottimizzazione dei progetti del settore della digitalizzazione, delle telecomunicazioni e della sicurezza cibernetica dipartimentale, così da garantire la sicurezza, l'efficienza e l'innovazione dei sistemi a servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Non possono trascurarsi, inoltre, le previsioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”, tenendo conto del quadro di minacce *cyber* crescenti, derivate dal contesto geopolitico internazionale.

In tale ordine di idee, pertanto, l'istituzione di una nuova Direzione centrale per la digitalizzazione, le telecomunicazioni e la sicurezza cibernetica (di cui alla novellata lett. *f-bis*) dell'articolo 6, comma 2, del d.P.C.m. n. 78/2019) risponde, quindi, alla necessità di dotarsi di una struttura centrale che gestisca la trasformazione digitale del Dipartimento in modo organico e sistemico, nonché all'esigenza di potenziare la gestione e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per far fronte in modo efficace alle sfide poste dalla digitalizzazione, in un contesto di crescente complessità e di rapida evoluzione del quadro normativo.

Pertanto, anche il settore delle telecomunicazioni è attualmente interessato da un processo di digitalizzazione e di integrazione nell'ambito dei sistemi di Sala Operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e rappresenta un settore a pieno titolo inserito nell'alveo della disciplina di sicurezza informatica richiesta dal Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che ne giustifica la collocazione nell'ambito dell'istituenda Direzione centrale.

La Direzione centrale per la digitalizzazione, la sicurezza cibernetica e le telecomunicazioni avrà, dunque, il compito di governare le politiche di sviluppo, gestione ed utilizzo delle risorse ed infrastrutture tecnologiche ed informatiche, promuovendo l'adozione di soluzioni innovative ed assicurando le più opportune azioni e misure per la sicurezza dei sistemi e dei dati e la *compliance* alle normative di settore, facilitando la trasformazione digitale dei processi di lavoro interni e l'applicazione di sistemi basati sull'intelligenza artificiale, come strumento per incrementare l'efficienza delle strutture organizzative e dei servizi.

Inoltre, alla luce dell'istituzione della suddetta Direzione centrale, si è contestualmente proceduto ad un “adeguamento” della struttura e delle competenze della preesistente Direzione centrale – di cui alla lett. *f*) del menzionato comma 2 dell'articolo 6 – ora ridenominata “Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, i beni e le risorse strumentali”.

Pertanto, per un verso, dal momento che le competenze in materia di infrastrutture informatiche, nonché quelle in tema di “*progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle infrastrutture informatiche e del controllo della sicurezza informatica delle reti e dei sistemi informativi del Dipartimento; sviluppo, coordinamento e gestione del servizio delle telecomunicazioni*” passeranno in carico all'istituenda Direzione centrale, si provvede ad espungerle dalle attribuzioni attualmente esercitate dall'esistente Direzione centrale.

Inoltre, si provvede a rafforzare le competenze della ridisegnata Direzione centrale – di cui alla novellata lett. *f*) – attribuendole compiti in materia di pianificazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, così delineando nel contempo un comparto omogeneo di competenze tecnico-specialistiche, non scindibile dalle attività di “*progettazione tecnico-amministrativa, manutenzione ordinaria, straordinaria ed efficientamento energetico delle sedi di servizio; gestione, monitoraggio*”.

e controllo delle risorse finanziarie”, così da conseguire la necessaria semplificazione dei processi di gestione in capo alla Direzione *de qua*, anche alla luce della tassatività nei tempi di impegno delle risorse finanziarie richieste dalle norme di contabilità pubblica.

L’**articolo 2** dello schema in illustrazione introduce una modifica di carattere formale all’articolo 7, comma 1, lett. a), del d.P.C.m. n. 78/2019 in ordine alle competenze svolte e alle funzioni e compiti spettanti al Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

In particolare, il vigente testo della citata lett. a), (come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 179), all’ultimo periodo conferisce alla cennata articolazione dipartimentale compiti di *“indirizzo e coordinamento dell’attività delle prefetture e delle conferenze permanenti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo, alle onorificenze al valore e al merito civile al riconoscimento delle persone giuridiche”*. Detta formulazione pare inidonea a distinguere le competenze esercitate dal predetto Dipartimento con poteri di indirizzo e coordinamento nei confronti di altri soggetti (prefetture e conferenze permanenti) e quelle direttamente esercitate in tema di conferimento di onorificenze al valore ed al merito civile.

La modifica in esame sostituisce, perciò, le parole da *“con particolare riferimento”*, fino alla fine del periodo, con le seguenti *“con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo e al riconoscimento delle persone giuridiche; conferimento di onorificenze al valore e al merito civile;”*.

La disposizione recata al comma 1 dell’**articolo 3** fissa la dotazione organica del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Amministrazione civile dell’interno, armonizzandola alle modifiche normative intervenute successivamente all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 179, al quale si deve l’ultimo aggiornamento della Tabella A, allegata al d.P.C.m. n. 78/2019.

In particolare, la dotazione organica è stata aggiornata alla luce delle seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 891, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come integrato dall’articolo 18, comma 1, lett. a), nn. 1.1) e 1.2), del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ai sensi del quale, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, è stato autorizzato un incremento delle dotazioni organiche di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari o in quella delle elevate professionalità;
- articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale, nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’interno, è stato istituito, in aggiunta all’attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale;
- articolo 4, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, che prevede un incremento della dotazione organica del personale appartenente all’Area degli assistenti pari a 200 unità;

- articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale – per effetto di quanto previsto dai commi da 822 a 830 del medesimo articolo – le Amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. La disposizione reintroduce un limite di spesa da c.d. *turn over* (riduzione 100% al 75%, a valere sul *budget* 2025-cessazioni 2024), con conseguente necessità di procedere alla rimodulazione degli organici;
- articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che prevede un incremento della dotazione organica del personale appartenente all'Area degli assistenti pari a 200 unità;
- articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, che istituisce una posizione dirigenziale di livello non generale nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con corrispondente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli del Ministero dell'interno.

La dotazione organica relativa al personale dirigenziale appartenente alla carriera prefettizia è stata espunta dalla Tabella A, allegata al presente decreto, poiché contenuta in una fonte di rango primario (Tabella B, in allegato al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139) e ad essa si fa puntuale rinvio al **comma 2**, e, per opportuna informazione, con nota inserita in calce alla Tabella A aggiornata.

L'**articolo 4** reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, il **comma 1** provvede a fissare al 1° gennaio 2026 – in implicita correlazione con la norma contenuta all'articolo 15, comma 19, lett. a), n. 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che incrementa “*non prima del 1° gennaio 2026 (...) 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative*” – la data di entrata in vigore delle disposizioni (articolo 1, comma 1, lett. b), e comma 2) istitutive della Direzione centrale per la digitalizzazione, le telecomunicazioni e la sicurezza cibernetica e di riassetto della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, i beni e le risorse strumentali, mentre il **comma 2** stabilisce che con successivi decreti ministeriali si provvede, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento che si illustra, all'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale in cui ed alla definizione dei relativi compiti.

Il **comma 3** detta norme transitorie, finalizzate a regolare la transizione dagli attuali ai novellati assetti ordinamentali per quanto riguarda gli effetti delle modifiche recate dallo schema in illustrazione sui posti di funzione dirigenziali, di livello generale e non generale in atto esistenti, mentre il **comma 4** reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento in argomento, posto che alla sua attuazione il Ministero dell'interno provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente.

Il provvedimento rientra nei casi di esclusione dell'AIR, trattandosi di decreto finalizzato alla “*organizzazione di uffici e di riordino*”, in armonia con le indicazioni fornite al paragrafo 4.2.1 della “Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione”, approvata con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2018.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul quale si riferisce apporta modifiche al regolamento di organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al d.P.C.m. 11 giugno 2019, n. 78, dando attuazione alle statuizioni contenute all'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.

Detta disposizione, nell'ottica della semplificazione e accelerazione delle procedure di riorganizzazione delle strutture amministrative del Ministero dell'interno, ha dato facoltà, fino al 31 dicembre 2025, di apportare modifiche al regolamento di organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale della predetta Amministrazione avvalendosi (non già, come di regola, di un d.P.R., bensì) del più agile strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei ministri.

In particolare, con l'**articolo 1** si apportano modifiche all'articolo 6 del d.P.C.m. n. 78/2019, con specifico riguardo agli assetti ordinamentali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Nel dettaglio, con il **comma 1, lett. a)**, si apportano modifiche alle attribuzioni della Direzione centrale per la difesa civile e le attività di protezione civile, con riguardo alle cui competenze è stato soppresso il riferimento al raccordo delle prefetture-UtG e dei corrispondenti Uffici delle Amministrazioni dello Stato, atteso che la predetta Direzione centrale svolge una funzione di più ampio respiro, quale il raccordo interistituzionale e interfunzionale nel quadro delle iniziative di gestione delle crisi assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e in relazione agli impegni della Nazione in ambito internazionale.

Inoltre, in un'ottica di semplificazione delle funzioni in materia di protezione civile, sono state ridefinite le competenze in maniera più generale, eliminando i riferimenti ad attività di dettaglio – che per la loro specificità saranno declinate nel decreto ministeriale di definizione dei posti di funzione dirigenziale – quale quella di “ausilio alle prefetture nelle attività di predisposizione delle pianificazioni di protezione civile di competenza”, che è già ricompresa nella più ampia formula “supporto tecnico-giuridico e consulenza alle prefetture in materia di protezione civile”.

Le modifiche in questione presentano, dunque, carattere esclusivamente nominalistico-ordinamentale, sicché dall'attuazione della lett. a) del comma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con l'articolo 1, **comma 1, lett. b)**, in considerazione delle continue sfide poste dall'incessante evoluzione tecnologica, si dà spazio all'interno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile a soluzioni digitali, che postulano assetti gestionali più performanti in settori di attività istituzionale vieppiù strategici; si è, pertanto, provveduto a rafforzare il governo, il

coordinamento e l'ottimizzazione dei progetti del settore della digitalizzazione, delle telecomunicazioni e della sicurezza cibernetica dipartimentale, così da garantire la sicurezza, l'efficienza e l'innovazione dei sistemi a servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In tale ordine di idee, pertanto, al fine di conseguire un più efficiente e razionale assetto (e allocazione) delle competenze in materia, si è provveduto a ripartire le competenze in atto attribuite alla Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali, suddividendole tra la struttura già esistente (che assume la denominazione di "Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, i beni e le risorse strumentali") e una nuova articolazione dipartimentale di livello dirigenziale generale, denominata "Direzione centrale per la digitalizzazione, le telecomunicazioni e la sicurezza cibernetica".

Più in dettaglio, l'istituenda Direzione centrale avrà il compito di governare le politiche di sviluppo, gestione ed utilizzo delle risorse ed infrastrutture tecnologiche ed informatiche, promuovendo l'adozione di soluzioni innovative ed assicurando le più opportune azioni e misure per la sicurezza dei sistemi e dei dati e la *compliance* alle normative di settore, facilitando la trasformazione digitale dei processi di lavoro interni e l'applicazione di sistemi basati sull'intelligenza artificiale, come strumento per incrementare l'efficienza delle strutture organizzative e dei servizi.

Dal canto suo la preesistente Direzione centrale viene conseguentemente rimaneggiata: infatti, dato che le competenze in materia di infrastrutture informatiche, nonché quelle in tema di "progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo delle infrastrutture informatiche e del controllo della sicurezza informatica delle reti e dei sistemi informativi del Dipartimento; sviluppo, coordinamento e gestione del servizio delle telecomunicazioni" vengono attribuite alla nuova Direzione centrale, le stesse vengono espunte dalla lista delle attuali attribuzioni, mentre – per converso – alla "ridisegnata" Direzione centrale si conferiscono funzioni in tema di pianificazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, così delineando nel contempo un comparto omogeneo di competenze tecnico-specialistiche, non scindibile dalle attività di "progettazione tecnico-amministrativa, manutenzione ordinaria, straordinaria ed efficientamento energetico delle sedi di servizio; gestione, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie", ottenendo la necessaria semplificazione dei processi di gestione in capo alla Direzione *de qua*, anche alla luce della tassatività nei tempi di impegno delle risorse finanziarie richieste dalle norme di contabilità pubblica.

Il **comma 2** reca poi una disposizione di mero raccordo, limitandosi a stabilire che anche alla istituenda Direzione centrale – come, del resto a quella oggetto di rimaneggiamento – siano preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, lett. b) e dal comma 2 non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo l'Amministrazione darvi seguito avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Infatti, entrambe le Direzioni centrali considerate vengono in essere, nella sostanza, attraverso lo scorporo e la diversa allocazione degli Uffici della preesistente Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali.

Per quanto riguarda, invece, la figura del nuovo Direttore centrale per la digitalizzazione, le telecomunicazioni e la sicurezza cibernetica, si evidenzia che la previsione del posto di funzione di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, istituito non prima del 1° gennaio 2026, è contenuta nell'articolo 15, comma 19, lett. a), n. 2, del decreto-legge 22 aprile

2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che individua anche le modalità di copertura dei conseguenti oneri.

L'**articolo 2** dello schema introduce una modifica di carattere formale all'articolo 7, comma 1, lett. a), del d.P.C.m. n. 78/2019 in ordine alle competenze svolte e alle funzioni e compiti spettanti al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

La disposizione in argomento, a valenza meramente esplicativa, è inidonea a determinare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** dà conto della dotazione organica del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui alla Tabella A, allegata al d.P.C.m. n. 78/2019, armonizzandola alle modifiche normative intervenute successivamente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 179, al quale si deve l'ultimo aggiornamento della tabella stessa; al riguardo, si precisa che la dotazione organica relativa al personale dirigenziale appartenente alla carriera prefettizia è stata espunta dalla cennata Tabella A, allegata al presente decreto, poiché contenuta in una fonte di rango primario (Tabella B, in allegato al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139) e ad essa si fa puntuale rinvio al comma 2, e, per opportuna informazione, con nota inserita in calce alla Tabella A aggiornata.

L'articolo presenta evidente carattere ordinamentale e, in quanto tale, è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, il comma 1 provvede a fissare al 1° gennaio 2026 la data di entrata in vigore delle disposizioni (articolo 1, comma 1, lett. b), e comma 2) istitutive della Direzione centrale per la digitalizzazione, le telecomunicazioni e la sicurezza cibernetica e di riassetto della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica, i beni e le risorse strumentali, mentre il comma 2 stabilisce che con successivi decreti ministeriali si provvede, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento che si illustra, all'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale in cui ed alla definizione dei relativi compiti.

Il comma 3 detta norme transitorie, finalizzate a regolare la transizione dagli attuali ai novellati assetti ordinamentali per quanto riguarda gli effetti delle modifiche recate dallo schema in illustrazione sui posti di funzione dirigenziali, di livello generale e non generale in atto esistenti, mentre il comma 4 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento in argomento, posto che alla sua attuazione il Ministero dell'interno provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente.

L'articolo presenta evidente carattere ordinamentale e, in quanto tale, è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.